



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 7 DEL 17/05/2024**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IGIENICI E MANUFATTI COLLOCATI IN UMG 5 IN CORRISPONDENZA DELL'AREA POSTA IN PRECEDENZA IN CUSTODIA ALLE EX CONCESSIONI STABILIMENTO BALNEARE BAFILE S.R.L. E STABILIMENTO BALNEARE AUGUSTUS S.R.L.

IL VICESINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO SULLA PROPOSTA 2024/202 DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE:

PREMESSO che:

- con delibera giuntale n. 149 del 16/05/2023, stante l'interesse strategico che riveste per il Comune di Jesolo il settore del demanio marittimo, si è preso atto di procedere, sulla base di procedure a evidenza pubblica – avviate anche a seguito di istanze di parte - sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi del codice della navigazione e della l.r. del Veneto n. 33/2002, oltre che in base ai vigenti strumenti di pianificazione e legislativi;
- con delibera giuntale n. 331 del 14/11/2023 sono stati enucleati i criteri di valutazione delle proposte e di assegnazione dei punteggi in caso di valutazione comparativa di istanze concorrenti finalizzate al rilascio di nuova concessione demaniale marittima, in attuazione dell'art. 27 del regolamento comunale dell'uso del demanio marittimo e in conformità alle statuizioni di Adunanza Plenaria e ai criteri di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), della legge 118/2022, interpretabili quali criteri disponibili ai comuni secondo quanto statuito da Cons. Stato, Sez. VII, 11664/2022;
- si è ritenuto necessario dare supporto all'impulso proveniente dagli operatori del settore che hanno presentato istanza per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, instaurando procedimenti improntati ai principi della giurisprudenza nazionale ed europea, a integrazione di quanto già disciplinato dalla legge regionale 33/2002, dal regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo e dalle delibere giuntali sopra richiamate;
- con determinazione n. 2294 del 21/12/2023 è stato approvato lo schema di procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime a seguito istanza di parte.

DATO ATTO che nell'ambito della procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'area demaniale marittima identificata all'UMG 5 della variante adottata al P.P.A. del Comune di Jesolo, ai fini della comparazione sono risultate agli atti n. 2 istanze.

DATO ATTO che la commissione incaricata per la valutazione comparativa delle domande concorrenti nell'ambito delle procedure di rilascio delle concessioni demaniali del comune di Jesolo ha provveduto alla valutazione dell'offerta presentata dagli operatori economici partecipanti ed ammessi, in ordine alla declinazione dei vari criteri così come approvati giusta delibera di giunta comunale n. 331 del 14/11/2023 nonché all'assegnazione dei punteggi, le cui risultanze sono state approvate con determina 277 del 12/02/2024.

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 10 del 18/01/2024 avente ad oggetto "Differimento del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ex art. 3, comma 3, legge 118/2022", con la quale veniva disposto, tra l'altro:

1. di differire, per le motivazioni esposte nella delibera stessa, il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere del comune di Jesolo per le quali risulta pendente una procedura selettiva, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di assegnazione delle nuove concessioni, e comunque non oltre il 30/04/2024;
2. di specificare che:
 - i titoli concessori derivanti dagli atti di aggiudicazione che verranno assunti in esito alle procedure ad evidenza pubblica in corso o da attivare avranno efficacia a far data dal rilascio del titolo, ove anteriore al 30/04/2024;
 - ove ne occorranò le condizioni per il suo rilascio, l'assentimento del provvedimento di anticipata occupazione per le nuove concessioni demaniali marittime, avvenuto prima della data del 30/04/2024, avrà decorrenza dalla data dell'assentimento stesso e non dal 30/04/2024;
 - in presenza di ulteriori ragioni oggettive che impediscano la conclusione dei procedimenti amministrativi a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime entro la data del 30/04/2024, con atto motivato si potrà differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario per salvaguardare il regolare svolgimento della stagione balneare 2024, con l'obiettivo di garantire la continuità nell'utilizzo del bene pubblico.

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 553 del 26/03/2024 era stato rilevato l'iter generale delle procedure a evidenza pubblica avviate, rispetto alle 16 UMG previste dal PPA, da cui risultava che per l'UMG 5 il percorso di evidenza pubblica si era concluso, nonché la procedura comparativa terminata con individuazione soggetto economico avente titolo alla concessione, nonché a richiedere anticipata occupazione.

DATO ATTO che;

- su istanza motivata presentata dalla società aggiudicataria della concessione individuata per l'UMG 5 è stato rilasciato il provvedimento di nulla osta all'anticipata occupazione ex art. 38 Codice della Navigazione, prot. com.le n. 32498 del 23/04/2024, con decorrenza dal 24/04/2024 in attinenza a quanto previsto da delibera di giunta n. 10 del 18/01/2024;
- con nota prot. com.le n. 33336 del 26/04/2024 si è provveduto ad informare tutti i concessionari uscenti dell'UMG 5 del rilascio provvedimento di nulla osta all'anticipata occupazione ex art. 38 Codice della Navigazione al nuovo concessionario e avvisati che le loro concessioni erano da considerarsi scadute a far data dal 24/04/2024;
- stesso mezzo, altresì, i concessionari uscenti dell'UMG 5 venivano informati degli adempimenti in capo ai medesimi, rilevato che l'area demaniale marittima dell'UMG 5 del PPA doveva essere riconsegnata sgombera, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione comunale, con riserva di intervento da parte dell'Autorità demaniale per inottemperanza da parte dei concessionari.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 37438 dell'11/05/2024, si significava ai concessionari uscenti che:

- per quanto riguardava i manufatti a chioschi-bar insistenti sulle aree precedentemente in loro concessione, era stato eseguito sopralluogo in data 16/06/2023 da personale assegnato alla Capitaneria

di Porto, all'Agenzia del Demanio, al Provveditorato Interregionale per le Opere Marittime ed al comune di Jesolo per gli effetti del disposto di cui all'ex art. 49 del Codice della Navigazione e, verificata in loco la destinazione d'uso e lo stato manutentivo delle singole opere, la commissione, tenuto conto di quanto visionato, aveva constatato che le stesse non possiedono requisiti di difficile rimozione di cui alla circolare ministeriale n. 120 del 24/05/2001, pertanto ritenuto che le stesse dovranno essere rimosse al cessare delle concessioni demaniali marittime come elencate nel verbale di sopralluogo acquisito agli atti di questa Amministrazione comunale;

- per quanto riguarda gli altri manufatti presenti sulle aree, oggi in regime di anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della Navigazione in favore di nuovo concessionario, specificamente quelli adibiti a servizi e arredi urbani, si rendeva noto che, in relazione all'esercizio della concessione assegnata ai concessionari uscenti, le aree e le opere ricomprese nel settore, antistanti e retrostanti ad esso, erano considerate in custodia ai medesimi, ai fini delle responsabilità di cui agli art. 2051 C.C. e ex art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

RILEVATO che con nota prot. com.le n. 37439 dell'11/05/2024 è stato convocato per il giorno 14/05/2024 un sopralluogo per valutare la rimozione opere in arenile a cura dei concessionari uscenti UMG 5 in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 34 del regolamento del Codice della Navigazione.

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo, acquisito al prot. com.le n. 39479 del 17/05/2024, come trasmesso a tutti i concessionari uscenti con nota prot. com.le n. 39521 del 17/05/2024, dal quale emerge che:

- i manufatti oggetto del sopralluogo del 14/05/2024, quindi esclusi quelli già oggetto di sopralluogo del 16/06/2023 per l'attuazione delle disposizioni di cui ex art. 49 del Codice della Navigazione e insediati nel perimetro interno delle concessioni scadute, seppur realizzati dal concessionario uscente, sono esterni alla concessione ed erano affidati al concessionario uscente in custodia ai fini delle responsabilità di cui agli art. 2051 C.C. e ex art. 23 del Regolamento del Codice della Navigazione;
- tali manufatti sono stati realizzati al fine di garantire i servizi a chiunque ne abbia necessità, nonché realizzati in conformità al piano di settore, in attinenza alle condizioni contenute nell'atto concessorio che riflettono integralmente le disposizioni contenute all'art. 5 del regolamento dell'uso del demanio marittimo del comune di Jesolo;
- eventuali accordi raggiunti tra le parti interessate, ovvero tra i concessionari uscenti e il concessionario titolare del provvedimento di anticipata occupazione dell'UMG 5, per la gestione e l'utilizzo dei predetti manufatti per la stagione 2024, dovevano essere formalizzati al comune di Jesolo entro la sera del giorno 16/05/2024, diversamente il comune si sarebbe riservato di agire di conseguenza.

RILEVATO non sono stati formalizzati al comune di Jesolo accordi sottoscritti tra le parti interessate per la gestione e l'utilizzo dei predetti manufatti per la stagione 2024 entro i termini concessi.

CONSIDERATA la nota pervenuta dall'Agenzia del Demanio, acquisita al prot. com.le n. 39124 del 16/05/2024, relativa all'incontro tenutosi in data 06/05/2024 alla presenza degli Enti e dalla quale si riporta quanto segue: *“all'attività ricognitiva effettuata nei mesi di giugno e luglio del 2023, relativamente alla verifica della tipologia costruttiva di cui alla “Circolare Ministeriale n. 120 del 24 maggio 2001 [...] tipologie delle opere A, B, e E corrispondente alla difficile rimozione” presenti sull'intero litorale di Jesolo, con specifico riguardo alle aree oggetto di concessioni demaniali al tempo ancora efficaci per effetto delle Sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.n. 17 e 18 del 09.11.2021 nonché successiva Sentenza della Corte Ue del 20.04.2023, la scrivente Direzione Regionale comunica che la predetta attività di verifica è stata effettuata principalmente sulle aree in concessione ai fini della procedura di incameramento ai sensi dell'art. 49 C.d.N., in quanto, invece, per le aree in custodia ai concessionari relative alle fasce per la gestione dei servizi di pubblica utilità non oggetto di concessioni demaniali marittime non può attuarsi in alcun modo la procedura di incameramento ai sensi*

dell'art. 49 C.d.N. per mancanza dei presupposti di applicazione dell'art. 49 CdN. In ogni caso, si precisa che non sono state rilevate opere corrispondenti alla tipologia di difficile rimozione e tali, quindi, da essere considerate pertinenze demaniali marittime”.

PRESO ATTO dell'accertamento effettuato da personale del Comando di Polizia locale in data 17/05/2024, completato alle ore 9:45, nel tratto di pertinenza dell'UMG 5 per accertare la funzionalità degli impianti docce e servizi igienici, di cui al verbale delle operazioni compiute ex art. 13 L. 689/1981, acquisito agli atti con prot. com.le n. 39613 del 17/05/2024 corredato da documentazione fotografica, dal quale si evince che nel tratto interessato non erano funzionanti/fruibili alcuni servizi igienici e impianti doccia tra quelli presenti.

RILEVATO che i servizi igienici e impianti doccia che sono stati accertati non funzionanti/fruibili come da predetto verbale del Comando di Polizia locale sono insistenti nell'area demaniale dell'UMG 5 e in precedenza in custodia alle ex concessione Stabilimento Balneare Bafile s.r.l. e Stabilimento balneare Augustus s.r.l..

EVIDENZIATO che:

- l'avvio della stagione balneare è fissato in data 18/05/2024 con ordinanza dirigenziale n. 93 del 16/05/2024;
- con predetta ordinanza dirigenziale n. 93 del 16/05/2024 è disposto quanto segue:
 - all'art. 1 – Disposizioni di carattere generale *“Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi indicati nelle Linee Guida per la Gestione dei Servizi sull'Arenile (Carta dei servizi sull'arenile) vigenti con le modalità e gli standard previsti dalle stesse”.*
 - al punto 7 dell'art. 3.b – Obblighi è previsto che *“i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino alla riva del mare nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia oltre che alla custodia, alla pulizia e alla fruizione dei servizi igienici”.*

RISCONTRATO, pertanto, che dal sopralluogo è emerso che i servizi igienici e i manufatti adibiti a servizio della concessione collocati in UMG 5 in corrispondenza dell'area posta in precedenza in custodia alla ex concessione Stabilimento balneare Bafile s.r.l. e Stabilimento balneare Augustus s.r.l. sono resi inaccessibili, presupposto che potrebbe comportare, stante l'avvio della stagione balneare 2024, un pregiudizio sulle condizioni igienico-sanitarie dell'area demaniale in cui tali manufatti sono insediati.

RILEVATO, quindi, la necessità di sopperire ai problemi igienico-sanitari che potrebbero verificarsi in assenza della regolare accessibilità ai servizi igienici e ai manufatti collocati in UMG 5 in corrispondenza dell'area posta in precedenza in custodia alle ex concessioni Stabilimento balneare Bafile s.r.l. e Stabilimento balneare Augustus s.r.l., nonché pregiudicare le condizioni di igiene pubblica.

RITENUTO che, alla complessiva valutazione degli atti, risulta provata la fondatezza degli accertamenti e sia indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di igiene, oltre che pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino.

CONSIDERATO che il turismo rappresenta il principale comparto economico della città, oltre ad essere un forte elemento identitario della comunità e pertanto, la non fruibilità ai servizi igienici e ai manufatti adibiti a servizio della concessione collocati in UMG 5 in corrispondenza dell'area posta in precedenza in custodia alle ex concessioni Stabilimento balneare Bafile s.r.l. e Stabilimento balneare Augustus s.r.l. comporterebbe, altresì, un pregiudizio dell'offerta ricettiva a danno di tutta la collettività.

DATO ATTO dell'indisponibilità di strumenti diversi dall'ordinanza contingibile e urgente idonei a garantire in altro modo il rispetto dello standard dei servizi di spiaggia necessari per legge e indispensabili alla tutela dell'igiene pubblica e alla corretta fruizione dell'arenile.

PRESO ATTO dell'impossibilità di differire l'intervento, atteso l'imminente avvio della stagione balneare.

RILEVATA la temporaneità degli effetti dell'ordinanza, destinati a cessare al termine della stagione balneare o in ogni caso all'eventuale previo superamento del problema della garanzia degli standard dei servizi di spiaggia in altro modo.

VALUTATI gli elementi sopra riportati, si rende necessario emettere un provvedimento contingibile e urgente per garantire la tutela dell'igiene pubblica, considerata la presenza di fruitori dell'arenile e delle attività ricettive ivi insediate, nonché della moltitudine di avventori che durante la stagione balneare frequentano tali lidi.

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm. ii. ed in particolare l'art.36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. n. 5 all'art. n. 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Vista la L. R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm.;

Vista la Variante del Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023;

Visto il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con delibera di C.C. del 30/03/2015 n. 49;

Vista l'Ordinanza comunale dirigenziale sulle attività balneari n. 93 dell'16/05/2024;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare Ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO l'art. 650 del c.p. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

Tutto ciò premesso

ORDINA

1. allo **Stabilimento balneare Bafile s.r.l.** P.IVA 02244570277 con sede legale in via G. Mameli 78 a Jesolo (VE) e PEC: bafilesrl@pec.it e allo **Stabilimento balneare Augustus s.r.l.** 02424080279 con sede legale in via G. Mameli 78 a Jesolo (VE) e PEC: augustussrl.j@pec.it **entro le ore 10:00 (dieci) del giorno 18/05/2024 di provvedere, a loro cure e spese alle seguenti disposizioni a tutela del decoro urbano, dell'igiene, della sicurezza socio-ambientale pubblica:**
 - rimuovere i sigilli che rendono inaccessibili i servizi igienici e i manufatti adibiti a servizio dell'UMG 5 in corrispondenza dell'area posta in custodia alle ex concessioni Stabilimento balneare Bafile s.r.l. e Stabilimento balneare Augustus s.r.l.;
 - rendere fruibili a chiunque i servizi igienici e i manufatti adibiti a servizio dell'UMG 5 in corrispondenza dell'area posta in custodia alle ex concessioni Stabilimento balneare Bafile s.r.l. e Stabilimento balneare Augustus s.r.l..
2. di comunicare al Comando di Polizia Locale di Jesolo (VE) e all'U.O Ambiente e Demanio Marittimo anche via mail agli indirizzi polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it e demaniomarittimo@comune.jesolo.ve.it **nel più breve tempo possibile e comunque entro le ore 11:00**

(undici) del 18/05/2024 l'avvenuta rimozione dei sigilli e la resa dei servizi igienici e dei manufatti in parola fruibili, facendo pervenire documentazione fotografica comprovante i lavori svolti affinché non venga attivata la procedura di esecuzione d'ufficio con addebito a carico della proprietà delle spese sostenute per la mobilitazione del personale e dei mezzi.

L'inottemperanza della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P. e con l'esecuzione d'ufficio dei lavori con spese a cura della ditta inottemperante, richiedendo nel contempo, se necessario, anche l'ausilio della forza pubblica.

DISPONE

che in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto responsabile.

L'esecuzione d'ufficio sarà a cura della ditta incaricata dal Comune di Jesolo che dovrà intervenire nel più breve tempo possibile dopo formale incarico e comunque non prima dello scadere dei termini concessi alle ditte intestatarie del presente provvedimento come su richiamate.

La ditta incaricata sarà tenuta a dare comunicazione all'U.O Ambiente e Demanio Marittimo della data fissata per le operazioni di rimozione dei sigilli e ripristino delle condizioni di fruibilità dei servizi igienici e ai manufatti adibiti a servizio della concessione collocati in UMG 5, rendicontare le attività svolte nonché le spese sostenute.

Nel caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, i soggetti responsabili sono invitati a presenziare o a farsi rappresentare con formale delega.

Attivata la procedura d'ufficio, qualora i soggetti responsabili, se pur tardivamente, procedessero all'esecuzione dei lavori disposti dal presente provvedimento, a Loro carico comunque saranno addebitate, secondo le procedure di legge, le spese eventualmente sostenute per l'affidamento del servizio di esecuzione d'ufficio nonché le spese già sostenute dalla ditta incaricata dei lavori previsti dal presente provvedimento.

Con successivo atto verrà esercitato il diritto di rivalsa per il recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante richiesta di pagamento ed eventuale iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste.

DEMANDA

1. la presente Ordinanza, per la notifica agli interessati e per l'esecuzione, alla Polizia Locale di Jesolo, all'U.O Ambiente e Demanio Marittimo, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale", Settore Ufficio Igiene e Sanità Pubblica presso l'ULSS n. 4 di San Donà di Piave.

INFORMA

che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e ss.mm, può essere presentato:

- ricorso, ex D. Lgs n. 104 del 02 luglio 2010, e ss.mm., al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato, ex D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, e ss.mm, entro 120 giorni, con i medesimi presupposti di notificazione.

IL VICESINDACO
Luca Zanotto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.